

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/79 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/70, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, ai fini dell'introduzione, nel quadro della politica comune dei trasporti, di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, occorre conoscere le spese effettuate per le infrastrutture ;

considerando che una contabilità permanente è il mezzo più idoneo per conoscere le spese effettuate per le infrastrutture ;

considerando che a tal fine il Consiglio ha, con il regolamento (CEE) n. 1108/70 ⁽³⁾, istituito una contabilità permanente di dette spese ;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita e dello sviluppo della politica comune dei trasporti e adattare, in conseguenza, gli schemi della contabilità, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle stesse, previsti dal regolamento (CEE) n. 1108/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

⁽¹⁾ GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 21. 5. 1979, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

« Articolo 3

La contabilità delle spese d'infrastruttura è effettuata per ciascuna delle reti ferroviarie specificate nell'allegato II A 1 e per l'insieme delle altre reti specificate nell'allegato II A 2 nonché per l'insieme delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, fatta eccezione per :

- a) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, vale a dire alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cm³,
- b) le strade utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,
- c) le vie navigabili su cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate.
- d) le vie navigabili a carattere marittimo la cui lista figura nel regolamento (CEE) n. 281/71 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 33 del 10. 2. 1971, pag. 11. »

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente :

« 2. Dati distinti sono comunicati :

a) per quanto riguarda le ferrovie :

i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A 1,

ii) per tutte le altre reti specificate nell'allegato II A 2. Tuttavia, la comunicazione dei dati relativi a queste reti è effettuata soltanto ogni cinque anni e la prima volta per il 1980 »

3. Il testo dell'articolo 6, primo comma, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — importi rispettivi degli oneri di ammortamento e degli oneri d'interesse, relativi ai prestiti contratti anteriormente ».

4. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7 »

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture secondo le tabelle A, B 1.1 e C dell'allegato III.

La comunicazione dei dati di cui alle tabelle B 1.2 e B 2 di detto allegato è effettuata soltanto ogni cinque anni. Per quanto riguarda la tabella B 1.2

essa è effettuata per la prima volta per i dati relativi al 1980 e, per quanto riguarda la tabella B 2, essa è sospesa fino a quando lo rendano necessario i lavori in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture ».

5. Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro la chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. LE THEULE

ALLEGATO

1. Al punto B 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 sono soppresse le suddivisioni 20 e 21.
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

** ALLEGATO II***ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2****A. 1. FERROVIE — Reti principali***Regno del Belgio*

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Regno di Danimarca

- Danske Statsbaner (DSB)

Repubblica federale di Germania

- Deutsche Bundesbahn (DB)

Repubblica francese

- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Irlanda

- Coras Iompair Eireann (CIE)

Repubblica italiana

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)

Granducato del Lussemburgo

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Regno dei Paesi Bassi

- N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)

A. 2. FERROVIE — Reti aperte al traffico pubblico e raccordate alle reti principali (reti urbane escluse)*Repubblica federale di Germania*

- Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
- Alsternordbahn GmbH
- Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster
- Augsburger Lokalbahn GmbH
- Bayerische Landeshafenverwaltung
- Bentheimer Eisenbahn AG
- Birkenfelder Eisenbahn GmbH
- Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH
- DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschäftsführung
- Deutsche Eisenbahn-GmbH
- Dortmunder Eisenbahn
- Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG
- Verkehrsbetriebe Extertal — Extertalbahn GmbH
- Filderbahn der Stuttgarter Strassenbahnen AG

Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel
Häfen der Stadt Köln
Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld
Hersfelder Kreisbahn
Hohenzollerische Landesbahn AG
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
Hümmlinger Kreisbahn
Ilmebahn-Gesellschaft AG
Köln-Bonner Eisenbahnen AG
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)
Eisenbahn Köln-Mülheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG
Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe
Meppen-Haselünner Eisenbahn
Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH
Mindener Kreisbahnen
Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft
Neusser Eisenbahn
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG
Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen
Osthannoversche Eisenbahnen AG
Osthavelländische Eisenbahn
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
Regentalbahn AG
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg
Siegener Kreisbahn GmbH
Südwestdeutsche Eisenbahnen AG
Tegernsee-Bahn AG
Trossinger Eisenbahn
Uetersener Eisenbahn-AG
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH
Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH
Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen
Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn
Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
Westerwaldbahn
Wuppertaler Stadtwerke AG
Württembergische Eisenbahn-GmbH
Württembergische Nebenbahnen GmbH
Industriebahn der Stadt Zülpich
Hafenbahn Aschaffenburg
Brohltal-Eisenbahn GmbH
Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht
Hohenlimburger Kleinbahn
Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG
Wittlager Kreisbahn GmbH

Repubblica italiana

Torino — Ceres
Ferrovie Nord Milano
Trento — Malè
Società veneta autoferrovie
Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche
Ferrovia Suzzara — Ferrara
Gestione governativa ferrovie padane
Azienda trasporti consorziali di Modena
Azienda trasporti consorziali — Bologna
Acotral
Ferrovie Adriatico Appennino
Gestione governativa ferrovia Canello — Benevento
Ferrotranviaria (SpA)
Ferrovie del Sud-Est
Ferrovie del Gargano
Gestione governativa ferrovie Circumetnea

Azienda consorziale trasporti — Reggio Emilia
 La Ferroviaria italiana
 Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine
 Società nazionale di ferrovie e tranvie

3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

3. 1. La tabella B 1 è sostituita dalle tabelle B 1.1 e B 1.2 riportate in appresso :

• TABELLE B — STRADA

1.1 Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro :

Categoria delle strade :

<i>(milioni di unità)</i>	
Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
1. Autovetture con < 10 posti	
2. Autocarri del peso totale a carico autorizzato di < 3 t	
3. Autocarri	
4. Autocarri con rimorchio	
5. Trattori con semirimorchio	
6. Autobus	
7. Vari	

1.2. Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro :

Categoria delle strade :

<i>(milioni di unità)</i>	
Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
3.1. Autocarri a due assi	
3.2. Autocarri a tre assi	
3.3. Autocarri a quattro assi	
4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi	
4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi	
4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi	
4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi	
4.5. Altre categorie di autocarri con rimorchio (1)	
5.1. Trattori a due assi con semirimorchio a un asse	
5.2. Trattori a due assi con semirimorchio a due assi	
5.3. Trattori a tre assi con semirimorchio a un asse	
5.4. Trattori a tre assi con semirimorchio a due assi	
5.5. Altre categorie di trattori con semirimorchio (1)	
6.1. Autobus a due assi	
6.2. Autobus a tre assi	

(1) Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi. •

3. 2. Le lettere e) ed f) della tabella C dell'allegato III sono sostituite dalle lettere seguenti :

e) Rimorchiatori della potenza di : (in 000 di unità) — < 184 W — 184 — 293 W — 294 — 734 W — \geq 735 W			
Totale e)			
f) Spintori della potenza di : (in 000 di unità) — < 184 W — 184 — 293 W — 294 — 734 W — \geq 735 W			
Totale f)			